

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELLE AREE COMUNALI DISPONIBILI PER
L'INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO

- ❖ **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 17 febbraio 1970**
- ❖ **Modificato con deliberazione consiliare n. 167/ 9.04.1981**



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Determinazione delle aree disponibili

Le aree comunali disponibili per l'installazione di circhi, spettacoli viaggianti e parchi divertimento sono quelle comprese nell'elenco prescritto dall'art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, la cui formazione è devoluta alla Giunta municipale, che provvede anche ai successivi aggiornamenti, previo parere consultivo delle organizzazioni sindacali di categoria.
L'Amministrazione comunale dovrà provvedere all'approvazione di un apposito elenco delle aree comunali e demaniali disponibili.

Art. 2

Domanda per ottenere la concessione

Per ottenere la concessione delle aree di cui all'art. 1, gli interessati dovranno far pervenire al Sindaco domanda in carta da bollo almeno **120** giorni prima della data di richiesta, se trattasi di **circhi equestri**; **90** giorni prima dell'allestimento se trattasi di **parchi divertimento**; **60** giorni prima dell'installazione se trattasi di **singole attrazioni** dello spettacolo viaggiante.

Il richiedente dovrà dichiarare:

1. Le proprie generalità, la residenza, l'eventuale recapito
2. Il numero e la data di iscrizione al registro ditte della Camera di Commercio, in quanto dovuta e fotocopia del codice fiscale

Il numero di contrassegno dell'attrazione di cui all'art. 6 della legge 118.03.68 n. 337, unitamente alla fotocopia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, relativamente all'autorizzazione richiesta

3. Il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione che intende installare
4. Il numero e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione
5. Il periodo ed il luogo di cui si chiede la concessione dell'area
6. Copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per l'esercizio dell'attività di spettacolo che il richiedente intende svolgere oppure versamento di adeguata cauzione a garanzia di eventuali danni a terzi.

Le domande incomplete o che pervengono oltre il termine indicato nel presente articolo, non verranno prese in considerazione.

Art. 3

Obblighi del concessionario

La concessione è subordinata all'osservanza delle seguenti inderogabili condizioni:

1. Pagare anticipatamente la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, per tutto il periodo di effettiva occupazione
2. Versare entro 10 giorni, dalla comunicazione, alla Tesoreria Comunale una cauzione nella misura che verrà stabilita di volta in volta in proporzione alla superficie occupata dalla attrazione e che sarà restituita al termine della occupazione, salvo l'applicazione di quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento
3. Occupare l'area avuta in concessione con l'attrazione e per la superficie autorizzata
4. Gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata presentata la domanda con divieto di cedere a terzi, sotto qualsiasi forma, la concessione. Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo quando l'impossibilità di disporre della propria sia determinata da sinistro accertato e documentato e sempreché l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve essere comunque preventivamente autorizzata dal Sindaco, o suo delegato, sentita la Commissione
5. Usare altoparlanti o amplificatori a volume moderato e non oltre le ore 23, salve particolari prescrizioni del Sindaco
6. Tenere costantemente pulite l'area concessa e le immediate adiacenze provvedendo alla rimozione giornaliera dei rifiuti, previ accordi con la nettezza urbana
7. Il concessionario dovrà tenere bene esposto il relativo contrassegno e la licenza ministeriale della attrazione che gestisce
8. È obbligo da parte del concessionario, rispettare la data di inizio e fine occupazione
9. Osservare le prescrizioni igieniche che di volta in volta potrà dare l'Autorità sanitaria competente
10. Al termine della concessione l'area deve essere restituita libera e pulita e nelle medesime condizioni nelle quali si trovava al momento della consegna

Art. 4

Responsabilità dei concessionari

Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio dell'attività, fa carico esclusivamente e totalmente al concessionario sollevando pertanto da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale concedente.

Art 5

Sanzioni

L'accertata infrazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 - 7 - 8 - 9 e 10 dell'art. 3 comporta al contravventore la revoca immediata della concessione, e conseguentemente lo sgombero dell'area occupata, l'esclusione per l'anno in corso ed i due successivi da ogni concessione di aree e la perdita dell'anzianità di piazza.

L'infrazione della prescrizione di cui al paragrafo 10 comporta l'esclusione per l'anno in corso e di quello successivo da ogni concessione di aree oltre ai provvedimenti previsti dall'art. 6.

Per le altre infrazioni i contravventori saranno puniti a termine dell'art. 106 del T.U. 3.03.34 n. 383 e successive modifiche.

Art. 6

Sgombero dell'area

Al termine della concessione l'area deve essere subito restituita, in caso di inadempienza il Sindaco ne ordina lo sgombero a norma di legge.

Qualora l'area risulti essere stata manomessa o nelle condizioni in cui è stata consegnata provvederanno al ripristino gli uffici comunali competenti e le relative spese saranno prelevate dalla cauzione, salvo conguaglio.

TITOLO II ATTRAZIONI SINGOLE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Art. 7

Rilascio della concessione

La concessione dell'area di cui all'art. 1 per l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere degli uffici competenti e del Presidente della circoscrizione territoriale della zona interessata.

Della concessione o del diniego verrà data comunicazione al richiedente almeno 20 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. *La concessione è rilasciata per un periodo massimo di 20 giorni.*

Il Sindaco può far osservare un periodo di intervallo tra una concessione e l'altra nella medesima località.

Lo svolgimento di attività attrazionistiche su aree private è subordinata al preventivo nulla osta del Comune.

Art. 8

Assegnazione delle aree

Nel caso vengano presentate più domande per la concessione della stessa area l'assegnazione viene fatta tenendo conto: dell'anzianità di frequenza della piazza con la medesima attrazione; dell'anzianità di residenza nel Comune, Provincia, Regione; dell'anzianità di appartenenza alla categoria e di gestione dell'attrazione.

I requisiti preferenziali di cui sopra verranno quantificati come segue:

- ❖ Anzianità di frequenza della piazza con la medesima attrazione, per ogni anno
PUNTI 2,00
- ❖ Anzianità di appartenenza alla categoria per la stessa attrazione
PUNTI 1,50

- ❖ Anzianità di residenza nel Comune
PUNTI 0, 70
- ❖ Anzianità di residenza nella Provincia
PUNTI 0, 40
- ❖ Anzianità di residenza nella Regione
PUNTI 0, 20
- ❖ Anzianità generica e saltuaria per ogni anno
PUNTI 0, 50
- ❖ Nel caso di conversione dell'attrazione , l'anzianità di frequenza viene ridotta a
PUNTI 0, 60 per ogni anno

Art. 9

Diniego di concessione di aree

Per un periodo 20 giorni, prima dell'inizio dell'attività del Parco divertimenti, - di cui al titolo III - non verranno concesse aree pubbliche per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante fatta eccezione per le sagre o feste locali in calendario, purché non si svolgano nelle vicinanze. Tali concessioni potranno essere accordate solo con apposito provvedimento del Sindaco, sentita la competente Circoscrizione.

TITOLO III PARCO DIVERTIMENTI

Art. 10

Definizione

I parchi di divertimento in Verona sono due:

- ❖ **Primaverile** dall'ultima domenica di marzo, per la durata massima di 30 giorni
- ❖ **Autunnale** dalla seconda domenica di ottobre, per la durata massima di 30 giorni

L'area per l'installazione e lo smontaggio delle attrazioni sarà disponibile 4 giorni prima e dopo le date predette.

Art. 11

Domanda di partecipazione

Gli interessati devono presentare domanda nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 ed i concessionari dovranno osservare quanto disposto dal titolo I.

Art. 12

Assegnazione area

L'assegnazione delle singole aree all'interno del parco è fatta dal Sindaco, sentita una apposita Commissione dallo stesso presieduta, o da un suo delegato, e composta da funzionari del Comune e da rappresentanti delle organizzazioni e associazioni di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative, tale Commissione collaborerà alla redazione della planimetria del parco sulla quale verranno indicate le varie sistemazioni delle attrazioni.

La sistemazione delle attrazioni nel parco divertimenti deve essere controllata dai Vigili Urbani, rispettando la pianta precedentemente approvata dalla suddetta Commissione. Ai richiedenti verrà data comunicazione della decisione almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Con provvedimento a parte verranno stabilite, a giudizio insindacabile dell'ufficio competente, le percentuali di aree da destinare alle novità ed alle altre attrazioni.

Art. 13

Criteri per l'assegnazione dell'area

Nelle assegnazioni saranno tenuti presenti i seguenti criteri di priorità:

1. Anzianità di frequenza ininterrotta al parco con la medesima attrazione. L'anzianità di frequenza viene a cessare quando il titolare cessa l'attività e subentra un'altra persona nell'esercizio dell'attrazione stessa. In caso di morte del titolare di una attrazione agli appartenenti allo stesso nucleo familiare (coniuge, figli o fratelli) è riconosciuta l'anzianità di frequenza al parco, acquisita dal " de cuius" fino a quando l'attrazione rimanga di proprietà e sia gestita direttamente dagli stessi.
2. Anzianità di frequenza generica al parco con la medesima attrazione
3. Interesse spettacolare e novità dell' attrazione, intendendo per novità un tipo di attrazione che si differenzia sostanzialmente da quelle che abitualmente costituiscono il parco divertimenti e non abbiano mai partecipato a precedenti edizioni. L'attrazione partecipante come novità non matura diritto di anzianità.
4. Anzianità di residenza nel Comune o nella Provincia (da almeno due anni)
5. Anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante o di gestione dell'attrazione che si intende installare.

Art. 14

Cessione dell'area

La concessione dell'area viene rilasciata dal Sindaco ai singoli assegnatari; è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione e la superficie indicate.

Art. 15

Gestione del parco

Una Commissione composta da non più di tre persone eletta dai concessionari, di cui all'art. 14, nel proprio ambito, prima del funzionamento del parco curerà l'allestimento del parco stesso e sarà

responsabile dell'organizzazione e disciplina di esso, gestirà tutto quanto concerne la pubblicità della manifestazione ed i servizi occorrenti (elettricità - acqua - raccolta rifiuti - ecc.) Detta Commissione può inoltre promuovere iniziative inerenti al parco previa richiesta all'Amministrazione comunale.

Il concessionario che non partecipa alle spese organizzative, sarà soggetto alle sanzioni particolari di cui all'art. 5.

Art. 16

Nell'area indicata per la sosta di carovane, non può essere ospitato nessun carriaggio o carovana di persone non regolarmente autorizzate alla partecipazione del parco.

L'area destinata alla manifestazione del parco divertimenti non può essere ingombra da carriaggi ed automezzi

TITOLO IV CIRCHI EQUESTRI

Art. 17

Rilascio della concessione

La concessione dell'area per l'installazione di spettacoli circensi, viene rilasciata dal Sindaco con l'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I del presente Regolamento.

Fra una concessione e l'altra deve intercorrere un periodo di almeno 60 giorni.

Art. 18

Criteri per l'assegnazione dell'area

1. Dieci giorni prima e cinque giorni dopo lo svolgimento del parco divertimenti, non potrà essere assegnata alcuna area per l'installazione di circhi
2. Potrà essere assegnata una sola area per volta in modo che non vengano installati contemporaneamente più circhi
3. Nel caso di due o più domande per il medesimo periodo si procederà all'assegnazione dell'area seguendo la priorità della data di presentazione della stessa, con esclusione di coloro che hanno ottenuto la concessione dell'anno precedente.